

IVA

Novità per gli acquisti di carburanti in vigore da luglio 2018

di **Marco Peirola**

L'Italia è stata autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea ad introdurre l'obbligo di emissione e di accettazione delle fatture in formato elettronico **dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021**.

In linea con la decisione comunitaria, la **L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)** ha previsto, a partire **dal 1° gennaio 2019**, l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Tale obbligo è **anticipato al 1° luglio 2018** per le fatture relative, da un lato, alle **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e, dall'altro, alle prestazioni rese da soggetti **subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'**Amministrazione pubblica**.

Sempre nell'ambito dei **carburanti** sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di **deducibilità dei costi** d'acquisto e di **detraibilità della relativa Iva**, limitando le stesse all'utilizzo di **particolari mezzi di pagamento** individuati direttamente dalla legge o rimessi alla determinazione dell'Agenzia delle Entrate, il quale vi ha provveduto con il [Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018](#).

È importante precisare che la fattura deve essere emessa in formato elettronico per **tutte le operazioni certificate con il medesimo documento** se, oltre al carburante, sono stati acquistati altri beni e/o servizi non soggetti al nuovo obbligo di fatturazione elettronica (es. olio motore, lavaggio, riparazione, ecc.) e che, in ogni caso, la nuova disciplina non si estende ai carburanti utilizzati per **finalità diverse dall'autotrazione** (es. benzina per motori facenti parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, ecc.).

In conseguenza dell'introduzione della fattura elettronica, dal 1° luglio 2018 è **abolita la scheda carburante**, di cui al **D.P.R. 444/1997**. A differenza di quest'ultima, in sede di compilazione della **fattura non è obbligatorio riportare la targa** o altro estremo identificativo del veicolo al quale il carburante è destinato (es. casa costruttrice, modello, ecc.).

A tali chiarimenti, resi dalla [circolare AdE 8/E/2018](#), si aggiungono quelli riguardanti le modalità di pagamento mediante mezzi tracciabili, compresi quelli costituiti da **carte e buoni carburante**, che possono assumere le caratteristiche tanto dei **buoni monouso**, quanto dei

buoni multiuso.

Si rientra nella **prima tipologia**, con **fattura elettronica** emessa al momento della **cessione/ricarica**, quando il possessore del *voucher* può recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia che ha emesso il buono e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti.

La **seconda tipologia** di buono, la cui emissione e cessione **non è soggetta a Iva** e, quindi, **neppure a fattura**, ricorre invece quando il rifornimento può essere effettuato presso più impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, ovvero qualora sia possibile acquistare più beni e servizi.

Sono, inoltre, ritenuti validi, ai fini della **deducibilità del costo** e della **detraibilità dell'Iva**, i pagamenti effettuati dal soggetto passivo **in via mediata**, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.

È il caso, per esempio, del rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una **trasferta di lavoro**: se il pagamento avviene con **carta di credito/debito/prepagata del dipendente**, ovvero altro strumento "qualificato" allo stesso riconducibile, e il relativo **rimborso** operato dall'azienda è disposto mediante **modalità tracciabili** (es. tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che **la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consente la deducibilità**.

Dal 1° luglio 2018, le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, effettuate **nei confronti di privati consumatori e di soggetti in franchigia** (nella specie, soggetti in regime di vantaggio e soggetti in regime forfetario), saranno invece soggette alla **memorizzazione elettronica** e alla **trasmissione telematica dei corrispettivi**, ex [articolo 2, comma 1-bis, DLgs. 127/2015](#).

Come, tuttavia, previsto dall'Agenzia delle Entrate con il [Provvedimento n. 106701 del 28.05.2018](#), tale obbligo – da adempiere comunicando i dati delle vendite all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di riferimento – sarà inizialmente limitato ai soggetti passivi Iva che gestiscono **impianti di distribuzione** stradale di benzina e gasolio **ad elevata automazione**, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità **self service prepagato**, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Successivamente, saranno definiti i termini di avvio graduale, **sino al 1° gennaio 2020**, dell'obbligo di **memorizzazione elettronica** e di **trasmissione telematica** dei corrispettivi per le ulteriori tipologie di soggetti passivi che effettuano **cessioni di carburanti**.



MASTER[®]
BREVE 20[^]

Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**